

TRIBUNALE DI GORIZIA

GIUDICE UNICO DEL LAVORO DI PRIMA ISTANZA

RICORSO *EX* ARTT. 669-*BIS* e 700 C.P.C.

Per la ins. **PROCACCI Ilaria** (PRCLRI73P48f839Q), nata a Napoli il 08.09.1973, e residente in Foggia alla Via Sant'Antonio 214, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Gianluigi GIANNUZZI CARDONE** (GNNGLG75L07A662D) e **Graziangela BERLOCO** (BRLGZN79T51A225Y), presso il cui studio professionale, corrente in Bari alla Via Marchese di Montrone 126, elegge domicilio a tutti gli effetti di Legge.

Si indicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., i seguenti numeri ed indirizzi per lo scambio e le comunicazioni:

Telefax: 0802145621 - **P.E.C.:** g.giannuzzi@pec.it

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (80185250588), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE** (92024670702), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO** (93028190663), nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, domiciliati *ope legis* presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**, con sede in Trieste (34133), alla Piazza Dalmazia 3;

PREMESSO CHE

1. La ricorrente è docente di ruolo a tempo indeterminato nella scuola primaria, assunta in servizio da graduatoria ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, ed economica dalla data della presa di servizio, nella c.d. "fase C" del piano di assunzioni per l'a.s. 2015/2016, previsto dalla L. n. 107/2015, in servizio fino allo scorso anno scolastico presso una istituzione scolastica della Provincia di Foggia



(cfr. doc. 1), ed attualmente, proprio a seguito dei fatti che si narreranno, dal 01.09.2016, **obbligata a trasferirsi** da Foggia, sua città di residenza, a Monfalcone (GO), per prendere servizio presso l'I.C. "Ezio Giacich" di Monfalcone (GO) (cfr. doc 2), sede di servizio che le è stata illegittimamente attribuita dalla amministrazione resistente;

2. Infatti, l'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierna ricorrente;

3. La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la **prima fase** è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la **seconda fase** è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'**incarico triennale** su un ambito territoriale a livello nazionale;

4. L'ordinanza ministeriale sulla mobilità, registrata al prot. n. 0000241 dell'8.4.2016 (cfr. doc. 3), in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 (cfr. doc. 4), ha in realtà ulteriormente differenziato le



posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma **quattro** successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute:

- a. **FASE A:** (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);
- b. **FASE B:** riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);
- c. **FASE C:** prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);
- d. **FASE D:** riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).



5. Orbene, l'odierna ricorrente, essendo stata assunta nell'a.s. 2015/2016, ha partecipato alla "fase C" della predetta procedura di mobilità territoriale obbligatoria per tutti gli ambiti a livello nazionale, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'**incarico triennale**, giusta domanda di partecipazione alla predetta procedura di mobilità presentata nel mese di maggio 2016, e validata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia nel mese di luglio 2016 (cfr. doc. 5);
6. Nella predetta domanda di mobilità la ricorrente ha espresso la richiesta di attribuzione di un posto c.d. "*comune*", o su posto c.d. "*lingua*" (con precedenza per quest'ultimo), su un ambito ubicato nel quale insiste il comune di residenza (AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0013; per facilitare la lettura si deposita il decreto di istituzione degli Ambiti Territoriali nelle Regioni interessate cfr. doc. 6), ovvero nei comuni limitrofi, ovvero ancora, in via residuale, negli ambiti della Regione Molise e Abruzzo, secondo l'ordine di preferenza di ambiti (nel limite delle n. 100 preferenze di ambiti esprimibili), come più ampiamente rilevabile dalla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità obbligatoria.
7. Il **punteggio** riconosciuto in favore della ricorrente nell'ambito della predetta procedura di mobilità è stato di **punti 9 + 6** (a titolo di ricongiungimento al coniuge, cumulabile al punteggio base);
8. Al termine della predetta procedura di mobilità, con comunicazione trasmessa dal Ministero resistente tramite e-mail (cfr. doc. 7), l'odierna istante è stata trasferita d'ufficio, a decorrere dall'1.9.2016, in un ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia, ed in particolare in quello denominato Ambito 0004, afferente la Provincia di Gorizia;
9. Così come previsto dalla nota n. 2819 del 22.08.2016 del M.I.U.R., l'individuazione della sede di servizio (scuola di assegnazione) all'interno dell'ambito



assegnato è avvenuta successivamente (e comunque entro l'1.9.2016) a seguito di chiamata diretta del dirigente scolastico, ovvero di assegnazione d'ufficio da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di destinazione del docente;

10. Il richiamato provvedimento di trasferimento risulta adottato in palese violazione della normativa posta dal Ministero resistente a fondamento della procedura di mobilità obbligatoria di cui si discute e risulta comunque nullo ed invalido per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI Mobilità Scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016¹, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994;

11. Infatti, **altri concorrenti alla stessa procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti alla stessa fase, e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla odierna istante, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente, e comunque in una sede di gran lunga viciniora** rispetto a quella (ben più distante) assegnata alla lavoratrice.

12. Quanto detto è facilmente riscontrabile dal raffronto con l'elenco dei trasferimenti a livello nazionale pubblicato dalle OO.SS.² (cfr. doc. 8), nonché con i c.d. *bollettini* pubblicati da ciascun UST (cfr. doc. 9), nei quali risultano evidenti situazioni di illegittimità, nei termini anzidetti, ed in particolare, negli Ambiti Territoriali:

a. MOLISE 001 (Cambobasso),

b. ABRUZZO 0008 (Chieti),

¹ Cfr. All. sub C) della O.M. 241/2016, nonché le tabelle di vicinanza per ciascuna provincia, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero, all'indirizzo web: http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml

² L'elenco in parola è stato attinto dal seguente indirizzo web: http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/29_07/primaria.xlsx



c. ABRUZZO 0007 (Chieti);

13. Si precisa però che nella documentazione in atti, si sono indicate le situazioni più evidenti, con riferimento ai primi ambiti indicati nella domanda dell'istante, ma la stessa illegittima situazione è con ogni probabilità riscontrabile sia in altri ambiti, sempre indicati dall'istante, scorrendo l'ordine di preferenza, sia in altri Ambiti territoriali, che, sebbene non siano stati indicati nella domanda, sono di gran lunga più vicini rispetto a quello attribuito alla docente, nel rispetto delle tabelle di vicinanza innanzi citate;

14. La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal M.I.U.R. nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, dall'aver trovato sin da subito, amplissima menzione nella stampa nazionale sia specializzata³ che generalista (cfr. *ex multis*, l'articolo del 27 luglio 2016, pubblicato dal "Corriere della Sera", "*Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»*"⁴);

³ "Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Per tutta la giornata del 26 e ancora oggi 27 luglio, stanno cercando di ovviare ai problemi riscontrati, operando nel sistema informatizzando e rielaborando il tutto.

Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione "Consultazione nuova mobilità 2016" compare la scritta "Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da *Istanze OnLine*". Il problema potrebbe **essere risolto in giornata**, ma per prudenza, i tecnici del M.I.U.R., hanno fatto sapere ufficiosamente, che i tempi massimi per la risoluzione potrebbero protrarsi **fino al 29 luglio. Quindi appare certo che la mobilità della scuola primaria fasi B, C e D avverrà nella notte tra il 28 e il 29 luglio**. Morale della favola: **"meglio 2 o tre giorni di ritardo, piuttosto che un'alta percentuale di trasferimenti errati"**. Si presume che la fase della mobilità, più complicata, in cui si sarebbero registrate le maggiori anomalie, **sia la Fase C.**". V. LUCIO FICARA, **MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA**, in **LA TECNICA DELLA SCUOLA**, 27 Luglio 2016, in <http://www.tecnicadellascuola.it/item/22623-mobilita-esiti-infanzia-pubblicati-il-ritardo-della-primaria-e-di-natura-tecnica.html>

⁴ V. http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caos-cervelloni-informatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml



15. Orbene, la lavoratrice, travolta da siffatta inverosimile situazione, su invito pubblico della medesima p.a. e delle OO.SS.⁵, ha proposto istanza di tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL e 17, comma 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 (cfr. doc. 10);

16. Tuttavia anche siffatto tentativo non ha prodotto effetti, poiché l'amministrazione non ha offerto all'istante alcuna soluzione conciliativa;

17. Da ultimo, la lavoratrice, nel tentativo di tutelarsi, almeno temporaneamente, dagli effetti nocivi dell'avversa condotta, ha proposto domanda di *assegnazione provvisoria*, per l'a.s. 2016/2017, su un posto vacante e disponibile in una delle sedi limitrofe alla propria residenza; purtroppo però l'istante, fino alla data odierna, nonostante siano stati pubblicati ulteriori provvedimenti di assegnazione, non ha trovato alcuna sede disponibile (cfr. doc. 11);

18. Con note raccomandate del 08.08.2016 e del 07.09.2016, l'istante ha ulteriormente impugnato il predetto trasferimento, non sortendo effetto alcuno (cfr. doc. 12);

19. Nelle more, l'istante ha avuto notizia che il MIUR, e nello specifico, l'Ufficio Regionale Puglia, in data 03.10.2016, ha inteso assegnare ad altra docente, che versa in situazione analoga a quella dell'odierna ricorrente, una sede provvisoria, su posto di sostegno c.d. "in deroga"; non si comprende francamente il motivo per cui l'amministrazione scolastica non abbia inteso adottare siffatto provvedimento anche in favore dell'odierna istante (cfr. doc. 13);

20. La lavoratrice è quindi *ictu oculi* costretta ad adire la Magistratura competente, in via cautelare e d'urgenza, affinché adotti, *medio tempore*, un provvedimento che la

⁵ Leggi, ad esempio, http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28051&cHash=a80fbc2912e036c28cc22e03e56753



salvaguardi e tutelati dall'arbitraria condotta amministrativa che l'ha erroneamente assegnata in una sede molto lontana dalla propria residenza e dalla propria famiglia.

□□□ □□□ □□□

SUL FUMUS BONI JURIS

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 28 COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 - ILLEGITTIMITÀ ED ILLOGICITÀ DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA - I PRECEDENTI NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO (ORDINANZE DEL TRIBUNALE DI TRANI, TARANTO, FOGGIA e BRINDISI)

Il M.I.U.R., nonostante le tantissime iniziative stragiudiziali intentate dall'istante — ben tre — a tutt'oggi, non ha inteso fornire alcun riscontro, né tanto meno motivare l'assegnazione in una sede tanto lontana rispetto a quelle indicate tra le preferenze, invero legittimamente spettante.

Detto silenzio ha impedito alla ricorrente **finanche di valutare la correttezza della procedura per quanto attiene alla propria posizione**. Il silenzio dell'amministrazione ha anche impedito a questa difesa di condurre una scrupolosa indagine sul diritto soggettivo della lavoratrice, chiaramente leso dalla p.a., non potendo affrontare siffatta verifica con il dovuto rigoroso metodo deduttivo (eventualmente utilizzando anche le conoscenze tecniche di esperti del settore); è dunque necessario limitarsi a formulare mere ipotesi (sebbene ampiamente plausibili) nel tentativo di comprendere le ragioni degli errori che hanno portato l'odierna istante ad essere *sradicata* dal proprio ambiente, sì da giungere ad un epilogo così tanto esecrabile.



Su alcuni casi analoghi ha già avuto modo di pronunciarsi il **Tribunale del Lavoro di TRANI** che, con ordinanza del 16.09.2016, ha accertato che il **M.I.U.R.** ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente, in modo analogo a quanto accaduto all'odierna ricorrente.

Ha rilevato il Tribunale che, come nel caso della odierna istante, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una Scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato attribuito un Ambito territoriale distante centinaia di chilometri (nel caso citato la docente era stata assegnata in Provincia di Udine).

Tale condotta amministrativa, afferma il Giudicante tranese, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.

Per tale ragione l'assegnazione della lavoratrice all'Ambito territoriale attribuito è stata dichiarata illegittima e l'amministrazione è stata condannata a destinare la docente ad una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria.

Su identica questione è intervenuto anche il **Giudice del Lavoro di TARANTO** (ordinanza del 20.09.2016, est. L. De Napoli) che ha espresso un giudizio di pari tenore.

Il Tribunale di Taranto si è pronunciato sul caso di una docente trasferita dalla Provincia di Taranto in una sede dell' Emilia Romagna, ed anche in questo caso



ha accertato che l'amministrazione scolastica ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nel territorio tarantino (ambito indicato dall'allora ricorrente quale seconda preferenza), ad altri docenti con punteggio inferiore, e concorrenti per lo stesso grado scolastico (primaria), per la stessa tipologia di posto (comune), e per la stessa fase (assegnazione ambito nazionale).

In conseguenza, come già pronunciato dal Tribunale di Trani, **anche il Giudice tarantino ha individuato nella condotta amministrativa un motivo di violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a., sanciti dall'art. 97 Cost., e quindi ha ordinato l'assegnazione della docente in un Ambito territoriale della Provincia di Taranto.**

Anche il **Tribunale di FOGGIA** si è pronunciato sul tema, confermando l'orientamento anzidetto e, con ordinanza del 6.10.2016, ha ordinato alla ricorrente l'assegnazione in una sede afferente all'Ambito Territoriale preteso (ovvero il primo nel quale l'istante ha individuato situazioni di illegittimità, nel senso sopra descritto).

Da ultimo si dà menzione di una serie di pronunce del **Tribunale di BRINDISI**, rese tra l'11 e il 12.10.2016, con le quali sono state accolte analoghe argomentazioni difensive, e sospesi i provvedimenti di trasferimento, e ordinata l'assegnazione dei ricorrenti alla sede spettante, secondo lo scorrimento della graduatoria.

Secondo il Giudice brindisino infatti, l'operato dell'amministrazione sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello meritocratico.

La sorte capitata alla odierna ricorrente condivide certamente con gli anzidetti docenti la medesima condotta illegittima dell'amministrazione.



Ed infatti, ad oggi non può non rilevarsi come **il risultato conseguito ai danni della ricorrente sia certamente contrario alla Legge**, poiché il Ministero, ed in particolare la sua articolazione territoriale competente, ha stilato un elenco per cui alcuni dei concorrenti, cui è stato riconosciuto un minor punteggio, hanno trovato una sede di servizio più favorevole, rispetto alla sede assegnata alla ricorrente.

Tanto si evince chiaramente dall'esame del *bollettino* dei trasferimenti, limitatamente alle fasi B, C e D, della procedura di mobilità (cfr. doc. 9), pubblicati dagli UU.SS.TT. di Campobasso e Chieti (con evidenziazione delle situazioni di illegittimità), da cui emerge con assoluta chiarezza la situazione di illegittimità conseguente al provvedimento adottato dai danni della lavoratrice.

D'altro canto un semplice raffronto con il tenore letterale della norma pattizia, conferma quanto innanzi denunciato. Il CCNI Mobilità, infatti, all'art. 6, par. "Fase C", punto sub) 1, afferma che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio."*

Dunque, l'assegnazione della sede è stata effettuata dall'Ufficio Regionale competente, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e sarebbe dovuta avvenire, per tutti i concorrenti, e quindi anche per l'istante, secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello **scorrimento della graduatoria**.

È evidente che lo scorrimento della graduatoria deve avvenire fino al limite dei posti disponibili; in altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle preferenze, il tutto



seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente.

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò sia accaduto.

In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di altri colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile tra quelle indicate come preferenza (o altre non indicate, e quindi “completate” d'ufficio, secondo il principio di vicinanza), poiché il M.I.U.R. non ha, preventivamente, reso noto il criterio — il c.d. *algoritmo* — utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che siffatto *algoritmo*, applicato più o meno correttamente, almeno **nel caso della odierna istante**, non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, **avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore.**

D'altro canto la scarsissima (meglio si direbbe inesistente) trasparenza con la quale tali operazioni sono state condotte, caratterizzate da atti al momento *segreti*, poiché non resi pubblici sui canali ufficiali della p.a., non rappresenta una specifica caratteristica di questa procedura; si è già conosciuto in passato, specie nel periodo feriale, un siffatto *modus operandi*, più volte censurato nelle sedi giudiziarie competenti.

Sta di fatto che tale insufficiente trasparenza comporta che l'istante si è vista costretta a cercare di comprendere le ragioni della paradossale situazione in cui versa, attingendo alle notizie di stampa, cercando di districarsi nel mare delle voci che in questo periodo stanno affollando il tribolato panorama scolastico.

Da quanto è dato intendere, quindi, è possibile ipotizzare che il normale scorrimento dell'elenco non sia avvenuto, in tutti i casi, secondo il principio di Legge,



poiché il M.I.U.R. avrebbe errato, in taluni specifici casi, nell'applicare il sistema logico-matematico alla base dell'attribuzione della sede di servizio.

Si badi bene che poiché il silenzio del M.I.U.R. ricorda più l'atteggiamento di amministrazioni di Stati con ben altre forme di governo, e non certamente quello di una Repubblica parlamentare, considerata l'intuibile urgenza del caso (di cui comunque si dirà in seguito), questa difesa può solo fornire alcune ipotesi, delle ragioni per cui si è addivenuti al predetto danno.

Si prendono, in effetti, quale spunto, le modalità di assunzione dei docenti nella "fase C", avvenute lo scorso anno scolastico, e rese note dal M.I.U.R. solo molti mesi dopo⁶.

Anche in quel caso si sono registrate situazioni di chiara illegittimità.

Siffatto meccanismo è caratterizzato da due distinte fasi:

- a. la prima, prioritaria, che chiameremo per comodità **c1**, riguarda l'esame **delle sole prime preferenze espresse da ciascun aspirante** che ha presentato domanda; essa utilizza tutti i posti disponibili;
- b. la seconda, che chiameremo per comodità **c2**, riguarda tutti e soli gli aspiranti che non ottengono la proposta di nomina nella sottofase c1, che quindi, non hanno trovato posto nella sede elencata come prima preferenza; tale fase utilizza solo i posti residui dopo la sottofase c1.

Qualora fosse stato questo il criterio utilizzato dal M.I.U.R., è evidente che la suddivisione in sottofasi, ha comportato due distinte "classifiche", in cui solo il docente che ha indicato la sede dove vi era posto è stato accontentato nel rispetto dell'ordine di graduatoria, mentre altro docente, quale l'odierna istante, è "retrocesso"

⁶ cfr. <http://www.orizzontescuola.it/news/immissioni-ruolo-fase-c-M.I.U.R.-pubblica-algoritmo-dopo-mesi>



nella sottofase successiva, e quindi si è visto sorpassare da altri colleghi, meno meritevoli (con minor punteggio).

A tanto deve aggiungersi, secondo notizie non confermate dalla p.a.⁷, e che eventualmente controparte potrà avvalorare, che esistono ulteriori profili di illegittimità, che rendono viepiù grottesca la situazione creata.

Infatti — si perdoni l'eccessiva semplificazione — da quanto può empiricamente desumersi, la docente non è stata assegnata sul posto spettante in quanto **non sono stati considerati tutti i posti effettivamente liberi**, quand'anche liberati nella medesima mobilità.

Facciamo l'esempio con il docente A e il docente B. Se il docente A ha chiesto la provincia del docente B e viceversa, non è scontato che entrambi siano soddisfatti nella richiesta. Perché ciò avvenga infatti è necessario che sia disponibile un terzo posto che rende possibile il movimento; e cioè quando il sistema deve accontentare A, B deve essere già trasferito su un posto diverso da quello di A, altrimenti gli risulterà ancora occupato.

Quindi nel momento in cui A non trova posto perché il posto di B è ancora occupato, deve passare al posto C, o comunque al primo posto che risulti libero nell'ordine degli ambiti richiesti nella domanda di mobilità. Liberato il posto di B però, A non può più rivendicarlo e quel posto risulta libero per il docente C che, **con un punteggio minore**, è stato trattato successivamente e ha trovato subito un posto libero.

⁷ cfr. <http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-primaria-come-ha-funzionato-lalgoritmo-perch-insegnante-meno-punti-ha-ottenuto-posto-mi>



Invece l'Ufficio avrebbe dovuto rendere immediatamente disponibile il posto lasciato libero dall'insegnante B, contemporaneamente (cioè nella stessa fase), ed in favore, dell'insegnante A; in tal modo lo scorrimento della graduatoria non avrebbe coinvolto l'insegnante C, con punteggio inferiore, che sarebbe stato assegnato quindi su un posto diverso da quello lasciato libero dall'insegnante B.

Solo operando in tal modo si sarebbe legittimamente rispettato il principio generale, ed inderogabile, dello scorrimento della graduatoria, tradito dall'amministrazione, poiché, solo in questo modo, l'istante avrebbe avuto a disposizione tutti i posti effettivamente liberi al momento della convocazione, ovvero al momento dello scorrimento della graduatoria.

D'altro canto, le OO.SS. hanno riscontrato e denunciato, altri numerosi errori che comportano ulteriori situazioni di illegittimità.

In particolare si è riscontrato, come nel caso di specie, **il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.**

“Nell'assegnazione degli ambiti nazionali in fase C non è stato rispettato l'ordine degli ambiti indicati e il punteggio. È comunque diffusa la situazione di docenti scavalcati, nella stessa fase, da altri con meno punteggio nell'ambito prescelto. A titolo di esempio si segnalano per la scuola primaria:

una docente, fase C punti 30, trasferita in provincia di Brescia, ultima delle opzioni indicate nella domanda. Scorrendo i risultati della stessa fase e senza precedenze negli ambiti indicati da lei prima di quello assegnato risultano 936



movimenti che inspiegabilmente l'hanno preceduta nell' assegnazione della sede (è disponibile il file analitico dei 936 docenti della stessa fase con meno punti).

una docente, fase C punti 61 risulta essere stata assegnata a Como Lombardia 11 (preferenza espressa in posizione n.30). Tra le preferenze indicate in posizione 29 era indicata Lombardia 21 (Milano). Risulta trasferita nell'ambito Lombardia 21 una docente (sempre di fase C), con punti 12 (non è possibile indicarne altri, che sicuramente ci sono, non avendo l'AT di Milano indicato le fasi nel prospetto pubblicato).

una docente, fase C) punti 39 ha ottenuto Lombardia 11 (Como), pur avendo chiesto come ambiti precedenti Lombardia 15 e Lombardia 16 (Lecco). In tali ambiti sono stati trasferiti docenti della medesima fase con punteggi inferiori. Inoltre è stato anche effettuato un trasferimento di successiva fase D.

una docente, fase C punti 54 aveva chiesto come primo ambito Umbria 2 e aveva indicato come opzione sulla tipologia di posto 1) lingua, 2) posto comune. È stata trasferita nell'ambito Friuli 6 (aggiunto d'ufficio non avendo indicato tutte le preferenze). Sull'ambito Umbria 2 risultano trasferite su lingua numerose docenti della medesima fase C con punteggio inferiore.

una docente fase C punti 72 è stata assegnata all'Ambito Lombardia 11 (Como), aveva chiesto come prima opzione l'Ambito Veneto 3 (Verona) e a seguire gli altri 3 ambiti della provincia di Verona; l'Ambito Lombardia 11 era il 58esimo



nell'elenco delle richieste. All'ambito sono state assegnate numerose docenti della medesima fase C con punteggio inferiore.”⁸

Parimenti dicasi, come nel caso di specie, per l'errata applicazione della regola sulle priorità tra le tipologie di posto.

“Risulta applicata erroneamente la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito: anziché assegnare il primo ambito/scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili (privilegiando la scelta effettuata nella domanda se c'erano posti di diverse tipologie), è stato assegnato ambito/scuola successivi con criteri difficilmente interpretabili.”⁹

Tutto ciò spiegherebbe, pur lasciando sinceramente basiti, perché, come nel caso di specie, taluni docenti con punteggio più basso si ritrovano in una sede indicata nelle prime preferenze, a discapito di talaltri docenti, magari in fasi precedenti, che invece non hanno vista soddisfatta la propria domanda.



In particolare, come si evince dall'elenco dei trasferimenti, nonché dal *bollettino* dei trasferimenti (cfr. doc. 8 e 9), alcuni docenti assegnati negli Ambito MOLISE 0001 (Campobasso) indicati dall'istante come 9° preferenza, e ABRUZZO (Chieti) 0008 e 0007, indicati dall'istante come 16° e 18° preferenza, sono collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla ricorrente.

⁸ V. Mobilità. FLCGIL: algoritmo è stato diverso rispetto al Contratto e ha funzionato male, bisogna rifare le operazioni. Ecco gli errori, in <http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-flcgil-algoritmo-stato-diverso-rispetto-al-contratto-e-ha-funzionato-male-bisogna-rifar>

⁹ V. nota precedente.



Parimenti dicasi per altri Ambiti che, sebbene non indicati nella domanda, sarebbero potuti essere sede di lavoro dell'istante, in quanto l'elenco delle preferenze sarebbe dovuto essere "completato" dal M.I.U.R. secondo il criterio di vicinanza, di cui alle citate tabelle, della O.M. n. 241/2016.

Orbene, è noto che lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione".¹⁰

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (*cf.*, *ex multis*, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato¹¹: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è

¹⁰ Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.

¹¹ Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611



espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il M.I.U.R. fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato "il criterio dell' assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore."

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal Tribunale di TARANTO in una vicenda per molti versi analoga, "la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

A ben vedere, la concreta motivazione di un siffatto scellerato *modus operandi* del M.I.U.R. nei confronti della ricorrente, può anche supporre sia frutto di una moltitudine di problemi incontrati dalla amministrazione; non a caso infatti si sono registrati i gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è



dunque intuibile, ma giammai giustificabile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni.

In questa vicenda aleggia il sospetto che il M.I.U.R. abbia operato con siffatta sufficienza forse ritenendo che i docenti non avessero da che lamentarsi per l'assegnazione di una o l'altra sede, visto che dovrebbero ritenersi già particolarmente fortunati ad essere appena usciti dal tunnel del precariato, quasi fossero graziati dalla *manna dal cielo*, giunta sotto forma della "Buona Scuola", che ogni *abuso* emenda e redime.

E dunque, se l'Ufficio ha avuto necessità di sorvolare su qualche "trascurabile" dettaglio quale l'individuazione della sede di lavoro, perché in deprecabile ritardo nel proprio, il lavoratore dovrebbe accettare supinamente di essere assegnato "qua e là" nell'intera Nazione...

Orbene non v'è chi non veda che giammai le esigenze di speditezza (spesso utilizzata nel settore scolastico come grimaldello per scardinare inopinabili prerogative dei lavoratori) possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva, e per consentire che l'Ufficio si auto-riconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei.

Per dirla con il **Consiglio di Stato**,¹² *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."*

¹² Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011, in Foro Amministrativo - C.d.S. (II) 2011, 4, 1342.



In conclusione, la condotta che l'amministrazione ha inteso attuare nei confronti dell'odierna istante è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione del candidato alla sede indicata secondo l'ordine espresso, ha impedito alla ricorrente – *migliore* – di essere assegnata ad una sede di servizio – *migliore*.

□□□ □□□ □□□

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

In conclusione, non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'amministrazione scolastica ha assegnato l'istante alla sede illegittima, e contestualmente ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente, sia a dir poco **carente di motivazione**.

Difatti, l'amministrazione si è limitata ad assegnare la ricorrente ad un ambito territoriale evidentemente distante, senza alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero *atto di fede*, né particolare, cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente).

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento pretorio, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicita



eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella email inviata all'istante (cfr. doc. 7), con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, **del tutto priva di alcuna motivazione!**

In altre parole il M.I.U.R. ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle “*procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero*”, ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

L'amministrazione infatti, ha evidentemente tentato di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare “*eventuali richieste di chiarimento*” presso “*gli uffici amministrativi competenti*”, con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Non v'è chi non veda quindi che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede peggiore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del **Consiglio di Stato** che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, “*...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di*



trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella nella valutazione dei presupposti del provvedimento”. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n. 5257).

Orbene, proprio muovendo dalla inopinabile considerazione che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della scellerata condotta avversa, ed aggravati dalla omessa motivazione, il presente ricorso pur provando con assoluta certezza la fondatezza del diritto vantato dalla docente, contiene argomentazioni inerenti circostanze che si è solo *ipotizzato* essere alla base del grave danno cagionato dalla p.a. nei confronti della ricorrente.

Fermo restando quindi il difetto di motivazione e l'invalidità dell'atto impugnato, ci si riserva di fornire ulteriori argomentazioni che si riterranno utili a seguito delle difese di controparte.

□□□ □□□ □□□

QUANTO AL PERICULUM IN MORA

Le gravi e perduranti conseguenze derivanti dall'*agere* amministrativo giustificano certamente il ricorso alla tutela d'urgenza.

Quanto alla sussistenza dei requisiti di rito, questa difesa ritiene assolto quello riguardante il *fumus boni juris*, ampiamente provato, nei limiti del rito cautelare, mentre, per quanto attiene il *periculum in mora* è utile offrire ulteriori elementi che dimostrano la gravità e l'attualità del danno patendo.

La mancata legittima assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella attribuita, certamente compatibile con l'attuale residenza, espone la lavoratrice all'attuale rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.



Preliminarmente giova rammentare che la ricorrente ha adito la Magistratura del Lavoro, nelle forme del giudizio d'urgenza, **appena ha avuto contezza di non essere stata destinataria del provvedimento di assegnazione provvisoria in una sede limitrofa alla propria residenza.**

Pertanto, oggi la lavoratrice è conscia di essere attinta dal pericolo di subire il danno paventato, consistente nelle conseguenze perniciose dell'assegnazione ad una sede di servizio distante oltre km 800 dalla propria abitazione (intesa non solo quale luogo di residenza abituale, bensì come ambiente (fisico e non) in cui la ricorrente ha radicato i propri interessi e le proprie abitudini) (cfr. doc 14, documentazione *Google Maps*).

Infatti, la docente ha preso servizio nella sede di Monfalcone (GO), presso l'I.C. "E. Giacich".

Non v'è chi non vede che siffatta distanza è chiaramente incompatibile con il mantenimento delle abitudini di vita, degli interessi, delle relazioni e dei legami instaurati nella cittadina in cui l'istante è nata e risiede, nonché finanche con la stessa possibilità di conservare la propria dimora, che, nel malaugurato caso di rigetto della domanda cautelare, diverrebbe inevitabilmente Monfalcone, per quest'anno, e **per l'intero triennio successivo!**

È sufficiente considerare, ed è un dato di comune scienza, che non sarebbe praticabile alcuna soluzione di trasporto **aereo**, l'utilizzo del **treno** imporrebbe un viaggio di circa **8-10 ore** (e una spesa media di circa € 80,00 a tratta, *fonte Trenitalia*, cfr. doc. 15, in atti), e quello **automobilistico** di oltre **9 ore**, per una spesa media di circa € 111,00 a tratta, (*fonte Via Michelin*, cfr. doc. 16).

Tali dati, chiaramente notori, e comunque confermati dai tanti strumenti disponibili in rete di semplice e quotidiano utilizzo (da cui si è acquisita la



documentazione in atti) sono chiaramente la principale ragione che legittima l'invocato rito cautelare, sotto il profilo del *periculum in mora*.

D'altro canto, il caso della odierna ricorrente è davvero lampante, vertendosi, come detto, **in una ipotesi di totale e assoluta inconciliabilità tra le abitudini di vita** (come sopra specificate) e la sede indicata nel provvedimento impugnato.

In genere, tuttavia, ai fini della concessione della tutela cautelare, non è certamente indispensabile che il trasferimento avvenga tra località così evidentemente distanti.

Ed infatti, il **Tribunale del lavoro di Bari**, in una vicenda attinente il trasferimento di una docente (di circa 15 km), ha affermato, in via cautelare (v. ordinanza collegiale del 11.12.2008, rel. M. Saracino), che “**non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il trasferimento presso l'istituto Majorana deve considerarsi come uno "SRADICAMENTO" della stessa dal suo ambiente originario, anche in considerazione della propria anzianità di servizio**”.

Orbene, vieppiù nel caso di specie, non può che ritenersi attuale e concreto quel danno che il Tribunale barese ha definito, appunto, in termini di “**sradicamento**”, locuzione che rende perfettamente la condizione di patimento in cui versa l'istante, costretta ad abbandonare la propria “terra”, per essere inserita (illegittimamente, è bene sempre rammentarlo!) in un'altra località, distante, indesiderata e, tanto meno, familiare.

Siffatto “sradicamento” è poi acuito dal disagio che la ricorrente patirebbe in ragione dei lunghissimi spostamenti necessari per ritornare dalla sede di lavoro alla città natia.



Sul disagio provocato a causa della trasferta cui il lavoratore è obbligato, sempre con riguardo al requisito dell'urgenza, si rammenta ancora l'**ordinanza collegiale del Tribunale di Bari del 06.10.2011** (rel. P. Mastorilli), nella quale, in una ipotesi di trasferimento di circa 70 km, è stato affermato che sussiste il *periculum in mora* “ *...ove si consideri che di fatto il XXXXX è obbligato ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70 km per i viaggi di andata e ritorno (su una strada notoriamente tutt'altro che agevole), posto l'opzione del mezzo pubblico imporrebbe una serie di cambi tra treni e autobus, di coincidenze e di lunghi tragitti intermedi, da percorrere evidentemente sotto le più svariate condizioni atmosferiche, sia all'andata che al ritorno, che appaiono oggettivamente inesigibili.*

Peraltro, in tale contesto, non si può dubitare che l'ingiusto provvedimento di cui sopra si presta a cagionare una pluralità di pregiudizi che in ogni caso appaiono all'evidenza difficilmente quantificabili in termini monetari all'esito di un'azione risarcitoria a cognizione piena, il che pure legittima, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il ricorso alla cautela atipica odiernamente azionata.

Il danno va *"ad aggravare ed a rendere ancor più penosa la situazione, per così dire, "attuale", anche sotto il profilo delle relazioni familiari l'istante è padre di due figli di 18 e 14 anni)".*

Con pronuncia più recente, ancora il **Tribunale di Bari**, in riferimento ad una giovane docente, assegnata ad una sede distante circa 80 km (da Taranto a Bari), ha affermato che “***all'esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito, PREGIUDIZIO CHE NON SI ESAURISCE NELLE SPESE DI VIAGGIO MA INCIDE SULLA COMPLESSIVA ORGANIZZAZIONE DI VITA DELLA LAVORATRICE.***” (cfr. Tribunale Bari, ord. 24.4.2014, dott.ssa A. Napoliello, non reclamata).



Ancor prima, il Tribunale del capoluogo pugliese, con ordinanza del 11 dicembre 2008, in un caso analogo aveva ritenuto che in caso di “*illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest’ultimo un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non collegata con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a prendere ogni giorno la propria autovettura, con i relativi rischi*”¹³ sussistono senz’altro i requisiti dell’invocata tutela cautelare.”

In conclusione, è evidente la sussistenza del danno personale, nonché di relazione, patito dalla ricorrente, in ragione della considerevole distanza della sede di servizio, che le impone di fatto un obbligo di dimora a Monfalcone, o, in alternativa, una condizione di “permanente” trasferta, percorrendo una distanza inconciliabile con un condizioni di vita serene; da ciò deriva il conseguente “*sradicamento*” subito ingiustamente dalla lavoratrice, sottoposta, peraltro, ad una situazione di particolare patimento e stress.



Le ragioni di danno, finora denunciate, sono rese ancor più intense dalla circostanza che, come anticipato, il trasferimento in parola ha durata triennale, a mente dell'art. 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994.

Siffatta circostanza, di grandissima rilevanza allo scopo di individuare il requisito cautelare, a parere di questa difesa è un evidente *moltiplicatore* del già consistente danno *patendo* dalla lavoratrice.

¹³ Tribunale di Bari, 11 dicembre 2008, Pres. Saracino, in www.personaedanno.it;



Il Tribunale di Foggia, (cfr. ordinanza del 21.11.2013, est. Basta), in vicenda analoga, ha riconosciuto la sussistenza del *periculum in mora*, rappresentato non solo dal disagio derivante dal fatto che la ricorrente debba viaggiare per raggiungere la sede di servizio, ma “*soprattutto dal vincolo di permanenza per cinque anni*”, e nel caso di specie, come detto, è triennale, “*in una sede che risulta illegittimamente assegnata. Difatti all’esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito, pregiudizio che intuitivamente non si esaurisce nelle spese di viaggio*”.

D’altro canto, l’eventuale futuro trasferimento in una sede prossima alla propria residenza non sarebbe garantito neppure al termine del periodo di vigenza dell’obbligo triennale di permanenza.

Giova, infatti, rammentare che la procedura di trasferimento effettuata quest’anno, prevista, dalla L. n. 107/2015, attua un piano *straordinario* di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2016/2017.

Tale mobilità si configura come straordinaria in ragione del fatto che è messo a disposizione il 100% dei posti disponibili nell’organico, e cioè anche quei posti che finora sono stati normalmente accantonati e sottratti dalla disponibilità per le operazioni di mobilità annuale. A tali posti si aggiungono inoltre i posti nuovi, creati per il c.d. “potenziamento”, dalla riforma c.d. “Buona scuola”.

Proprio la straordinarietà di questa procedura, ha comportato una serie di deroghe, in modo da consentire a tutti i docenti di cogliere l’occasione data da una così ampia procedura.

La straordinarietà e l’elevato numero di partecipanti a siffatta movimentazione implicano che, all’esito delle operazioni di mobilità di quest’anno, sarà ben più difficile che si rendano disponibili altre sedi e posti tra quelli spettanti alla docente,



poiché la finalità del piano è proprio quella di coprire (quanto più definitivamente possibile) i posti e le sedi ad oggi disponibili.

Tale elemento è ovviamente un ulteriore dato che, seppure futuro e sommario, indica che la ricorrente è finita in un meccanismo legislativo a mente del quale il *periculum in mora* denunciato non ha possibilità di terminare in termini apprezzabili (se non grazie all'intervento giurisdizionale).



Quanto poi alla prova del **danno alla vita familiare**, intuibilmente concretizzatosi in ragione della predetta distanza del luogo di lavoro, si precisa che **la ricorrente è coniugata e madre di una bambina di 7 anni** (cfr. doc. 17)

L'impossibilità di coabitare, a causa del trasferimento, è certamente, in generale, un danno ingiusto che ricade su tutta la famiglia della ricorrente, poiché impedisce al coniuge di assolvere l'obbligo di cui all'art. 143, secondo comma, c.c., ed è quindi tale da pregiudicare in modo irreversibile l'adempimento dei doveri coniugali, minando chiaramente l'equilibrio domestico.

Si pensi poi quali gravissime conseguenze possano ricadere in capo ad una madre ed alla bimba, che necessita di quella particolare cura ed educazione genitoriale, e specialmente materna, che la distanza della sede di lavoro illegittimamente attribuita alla docente ha reso di fatto impossibile, e rischia di divenire insopportabile se cristallizzata dalla assegnazione definitiva della sede nella provincia di Gorizia.

Insomma, la famiglia della ricorrente, in mancanza di un provvedimento del Magistrato, dovrebbe prepararsi a scelte inique e molto difficili atteso che non v'è modo alcuno di conciliare la sede di servizio con le esigenze familiari (ed economiche).



Tale situazione di difficoltà incide direttamente sui diritti inerenti alla persona e certamente di natura non patrimoniale, in particolare il diritto ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che trova il proprio addentellato costituzionale nell'art. 36 Cost.

In più, la ricorrente non può trascorrere del tempo con la propria famiglia, venendo meno ai suoi **diritti-doveri coniugali**.

Ove non intervenga una immediata tutela dei diritti irrinunciabili della ricorrente, quindi, i pregiudizi alla vita familiare e di relazione diverrebbero, nel tempo occorrente a far valere le proprie ragioni per le vie ordinarie, ancor più gravi ed irreparabili, ove solo si pensi che la ricorrente **È COSTRETTA A TRASFERIRSI A MONFALCONE, CITTÀ DISTANTE OLTRE 850 km**, stando lontano dai propri affetti, e privando se stessa e la propria famiglia delle ingenti risorse economiche che le assicurerebbero un'esistenza certamente più agiata.

Da ultimo, si precisa ancora che la madre della ricorrente, ultraottantenne, dimora con la figlia la quale provvede materialmente alle intuibili necessità dovute alla età avanzata. È evidente che la trasferta triennale cui è stata ingiustamente costretta la lavoratrice arrecherebbe un gravissimo danno anche all'anziana madre (cfr. doc. 18).



È insomma chiaro che la lavoratrice si trova innanzi ad una vera e propria beffa: rinunciare ingiustamente alla propria carriera ed al proprio posto di lavoro, proprio nel momento in cui sembrava finalmente raggiunta la meritata stabilità, al termine di anni di sacrifici, ed all'esito di un percorso selettivo che l'ha vista, "teoricamente", vincitrice, oppure rinunciare a vivere con la propria famiglia, nei luoghi in cui si è scelto di organizzare la propria vita.



Insomma, esiste di certo il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto per il tramite delle vie ordinarie possa determinare, ove la condotta illegittima venga perpetuata (e non se ne può dubitare), un pregiudizio irreparabile non risarcibile per equivalente.

□□□ □□□ □□□

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del M.I.U.R. stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

□□□ □□□ □□□

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensori, nelle qualità in atti

R I C O R R E

all'Ecc.mo Tribunale di GORIZIA, in funzione di Giudice monocratico del lavoro di prima istanza, affinché, con decreto emesso *inaudita altera parte*, considerata la urgenza del caso, voglia:

1. accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione dell'istante all'AMBITO TERRITORIALE FRIULI VENEZIA GIULIA 0004, in luogo di quello **MOLISE 0001**, o, in subordine, **ABRUZZO 0008** o, in via ulteriormente subordinata, quello denominato **ABRUZZO 0007**, legittimamente spettanti alla ricorrente, o comunque in una sede elencata nelle



preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

2. per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE MOLISE 0001, o, in subordine, ABRUZZO 0008 o, in via ulteriormente subordinata, quello denominato ABRUZZO 0007**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

3. per l'ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'**AMBITO TERRITORIALE MOLISE 0001, o, in subordine, ABRUZZO 0008 o, in via ulteriormente subordinata, quello denominato ABRUZZO 0007**, legittimamente spettanti alla ricorrente od altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

Ovvero, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

Con il medesimo decreto, l'On.le Giudice adito vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, confermare il decreto emesso ed eventualmente fissare un termine per la instaurazione del giudizio di merito nel quale l'istante intende richiedere l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione dell'**AMBITO TERRITORIALE MOLISE 0001, o, in subordine, ABRUZZO 0008 o, in via ulteriormente subordinata, quello denominato ABRUZZO 0007**, legittimamente



spettanti alla ricorrente o altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, e comunque sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguente condanna di pagamento.

Laddove l'On. le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

Il tutto con vittoria di spese e competenze.

In via istruttoria:

Quanto alle **PROVE COSTITUITE**, si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Quanto alle **PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga **richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.** (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.) ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di:

- a. l'**elenco di nominativi** di concorrenti alla mobilità a.s. 2016/2017 su tutto il territorio nazionale, partecipanti alla stessa fase cui ha partecipato la ricorrente (fase C), stesso grado scolastico (scuola primaria), con punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente (9+6), cui non sono state riconosciute cause di precedenza, con indicazione dell'Ambito territoriale assegnato;
- b. il c.d. "*algoritmo*", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per



l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto;

c. i documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché

d. tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.



Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **INDETERMINABILE** ed è **ESENTE** dal pagamento del contributo unificato sussistendone i requisiti di Legge, come da dichiarazione allegata in atti.

Bari-Gorizia, data del deposito

Avv. Graziangela Berloco

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone

